

In materia di disciplina delle costruzioni, e in particolare nelle zone sismiche, la Regione esercita potestà legislativa concorrente, in armonia con gli indirizzi dettati dalla normativa statale. Tali indirizzi sono delineati dal capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le cui disposizioni costituiscono principi generali e fondamentali anche per la legge regionale 16/2009.

Tale legge aggiorna il contesto normativo regionale abrogando la legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741) e si applica a chiunque esegua opere o interventi edilizi che abbiano rilevanza strutturale nelle zone soggette all'obbligo della progettazione antisismica, ossia nell'intero territorio regionale.

La piena attuazione della legge regionale 16/2009 consentirà di definire i procedimenti amministrativi connessi al deposito dei progetti e al rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei lavori, al fine di garantire l'obiettivo primario della tutela della pubblica incolumità e della riduzione del rischio sismico sul territorio regionale attraverso la salvaguardia della stabilità e della sicurezza delle costruzioni nelle zone dichiarate sismiche.

E' previsto il conferimento ai Comuni delle funzioni in materia di rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei lavori, di vigilanza sul rispetto delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica e di ricezione delle denunce dei lavori previste dall'art. 65 del d.p.r. 380/2001.

Ad oggi sono stati approvati e sono entrati in vigore alcuni dei provvedimenti attuativi previsti dall'articolo 3 della legge regionale 16/2009; altri provvedimenti sono in corso di redazione.

In particolare, con deliberazione della Giunta regionale n. 845 del 6 maggio 2010 si è provveduto, sulla base dei criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche definiti dall'art. 83 del d.p.r. 380/2001, sentiti preliminarmente i Comuni e le Province, alla revisione e all'aggiornamento della classificazione sismica del territorio regionale e all'indicazione delle aree di alta e bassa sismicità.

E' opportuno rilevare che, nella revisione della classificazione sismica, è stata applicata, laddove consentito dai criteri generali di cui sopra, una tolleranza nella fascia di transizione tra le aree di alta e di bassa sismicità, al fine di ridurre le aree del territorio regionale classificate in alta sismicità, nelle quali tutti i progetti depositati, ad eccezione degli interventi cosiddetti di limitata importanza statica da definire con specifico Regolamento ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c) della legge regionale 16/2009, sono sottoposti alla verifica sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica e alla preventiva autorizzazione all'inizio dei lavori.

Si osserva inoltre che, con l'entrata in vigore definitiva, in data 1 luglio 2009, delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 (nel seguito NTC2008), sono cambiate le modalità di calcolo delle azioni sismiche, che risultano indipendenti dalla classificazione sismica, la quale produce effetti esclusivamente di natura amministrativa nell'ambito dei procedimenti di cui alla già citata legge regionale 16/2009.

A tali nuove modalità di calcolo delle azioni sismiche fa eccezione la previsione, contenuta nelle NTC2008, della possibilità di applicare un metodo cosiddetto "semplificato" di progettazione nella

zona sismica 4; secondo tale metodo, in linea con l'approccio tradizionale di calcolo della sollecitazione sismica, è associato alla zona sismica 4 un determinato valore di azione sismica nonché l'utilizzo di specifiche norme tecniche di calcolo e di verifica.

Considerato che nella precedente classificazione sismica regionale, approvata con deliberazione di Giunta regionale 2325/2003 e in vigore fino alla data di entrata in vigore della d.g.r. 845/2010 (6 maggio 2010), numerosi Comuni erano classificati in zona sismica 4 ed al fine di chiarire la possibilità di utilizzare il predetto metodo di progettazione semplificato nella zona sismica 4, il Consiglio regionale ha ritenuto, con legge 16 luglio 2010, n. 12, in vigore dal 22 luglio 2010, di consentirne l'utilizzo. Tale ultima norma si applica ai progetti depositati, ai sensi dell'art. 65 e dell'art. 93 del d.p.r. 380/2001, entro il 5 maggio 2010.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 16/2009 si è inoltre provveduto alla costituzione, presso le Direzioni provinciali lavori pubblici della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, degli organismi tecnici aventi compiti di verifica sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica dei progetti depositati.

Con decreto del Presidente della Regione n. 0169 del 22 luglio 2010 sono stati costituiti gli organismi tecnici presso le Direzioni provinciali lavori pubblici di Pordenone, Trieste e Udine. Con decreto del Presidente della Regione n. 0190 del 3 agosto 2010 è stato costituito l'organismo tecnico presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Gorizia.

A partire dalla costituzione dei predetti organismi tecnici, opportunamente aggiornati e potenziati nella composizione rispetto alle Commissioni tecniche provinciali di cui alla legge regionale 27/1988 e differenziati per territorio provinciale, si è iniziato a provvedere alla verifica dell'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica nei territori comunali classificati in zona sismica 1 e 2 (alta sismicità) per tutti gli elaborati progettuali attualmente depositati presso le predette Direzioni provinciali lavori pubblici.


Si fa presente che gli altri provvedimenti previsti dall'articolo 3 della legge regionale 16/2009 sono in corso di redazione o approvati in forma preliminare.

Si ritiene inoltre di evidenziare che rimane assegnato al Sindaco, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 27/1988 e fino a diversa previsione normativa, l'obbligo della verifica dell'osservanza delle previsioni contenute nell'articolo 84, lettere a) e b), del d.p.r. 380/2001.

Tra gli ulteriori provvedimenti attuativi previsti dalla legge regionale 16/2009, particolare rilevanza assumerà il regolamento, tuttora in fase di redazione, che renderà operative le competenze assegnate ai Comuni dalla medesima legge regionale.

Distinti saluti

IL DIRETTORE CENTRALE
dott. ing. Roberto Della Torre



ALP. 6/2-R1/MDA/ADB